



Comune di Offanengo

*Area Ordinamento Contabile e Finanziario
Tributi e Risorse Locali*

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE (Articolo 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n.145)

Approvato con deliberazione di G.C. n. 53 del 26.06.2019

Art.1. Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n.145.
- 2) Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria.

Art.2. Costituzione del Fondo

- 1) Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
- 2) Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal Rendiconto di Gestione approvato: il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari predisposti dall'Ente, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.
- 3) Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello di riferimento.
- 4) Tale Fondo viene destinato per una quota dell'80% all'incentivazione del personale dipendente, anche con incarico di posizione organizzativa, e per una quota del 20% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. Il Fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.
- 5) Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del Fondo Risorse decentrate di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui "Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale". Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari.

Art.3. Fissazione obiettivi

- 1) In sede di approvazione del PEG/piano della performance dell'esercizio, il Responsabile dell'Area Ordinamento Contabile e Finanziario, provvede ad approvare un progetto di recupero evasione con il quale si procede a precisare le attività che ogni componente presta, quali, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.
- 2) Eventuali modifiche alla composizione della composizione dei componenti possono essere apportate su disposizione del Responsabile di Area O.C. e F. In ogni caso nel provvedimento che apporta le modifiche, sono evidenziate le motivazioni.

Art.4. Ripartizione del compenso incentivante

- 1) All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del Fondo, il Responsabile effettua una relazione sulle effettive attività svolte da ciascuno dei componenti del progetto al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI).

Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dai precedenti articoli.

Art.5. Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

- 1) Le somme che costituiscono la quota del Fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
- 2) Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.

Art.6. Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale del Servizio Tributi e Risorse Locali

- 1) Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi e Risorse Locali, può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, per l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento del Servizio Tributi e Risorse Locali, per l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività del Servizio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo con i contribuenti.
- 2) L'utilizzo del Fondo è rimesso alla determinazione del Responsabile dell'Area Ordinamento Contabile e Finanziario. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Art.7. Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento, dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione, è pubblicato per ulteriori quindi giorni all'Albo Pretorio del Comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
- 2) Le attività poste in essere dagli Uffici dall'inizio dell'anno 2019 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.